



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ORDINE DEL GIORNO NR. 327 IN DATA 12/11/2025

OGGETTO: Contratto n. 20787 di rep. in data 06/08/2025 stipulato con Società STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL per l'acquisizione di n. 16 battelli di tipo *Raiding Craft* per il Reggimento "San Marco" della Marina Militare. **Nomina del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.**


VISTI

- il Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'Ordine del Giorno n. 297 in data 9 settembre 2025 del Direttore di NAVARM,

DISPONGO

che il Funzionario Tecnico Milco FERRARI in servizio presso NAVARM assuma l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto in oggetto.

Il nominato Direttore dell'Esecuzione dovrà comunicare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs 50/2016 e di incompatibilità ex art. DPR 62/2013.



IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

Art. 42 Conflitto di interesse

... OMISSIS...

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, nr. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

... OMISSIS...

D.P.R. 16/04/2013 n. 62

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene a partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Per presa visione e dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità ex art. 7 DPR 62/2013.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MILCO FERRARI

In Data/On Date:

giovedì 13 novembre 2025 14:59:56

